

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 265 del 27 luglio 2012.

“Nuove disposizioni per l’attuazione dell’art. 3 bis del decreto legislativo 15 maggio 1999, n. 165, introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370 e successive modificazioni;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l’art.3 bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, introdotto dall’art.4 del Decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce i “Centri autorizzati di Assistenza Agricola” (CAA) e affida alle Regioni il rilascio dell’autorizzazione, previa verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia, e la vigilanza degli stessi e delle società di servizi di cui essi eventualmente si avvalgono;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008: “Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola”;

VISTA la deliberazione n. 254 del 22 settembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole alla ridefinizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle società che richiedono l’abilitazione a



Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e l'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del D.M. 27 marzo 2008 ed, altresì ha approvato il documento recante: "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)", revocando, conseguentemente la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 27 giugno 2002;

VISTA la nota prot. n. 34828/2012 dell'11 giugno 2012 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari trasmette la nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura prot. n. 32931 dell'1 giugno 2012, con accluso il documento elaborato dallo stesso Dipartimento recante "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di Assistenza Agricola (CAA)";

CONSIDERATO che, nella predetta relazione prot. n. 32931/2012, il suddetto Dirigente generale rappresenta in particolare che, in attuazione di quanto previsto nella suddetta deliberazione della Giunta regionale n.254/2011, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura ha predisposto e adottato, con D.D.G. n. 5029 del 16 novembre 2011, apposite "Procedure operative e modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro di assistenza agricola – CAA – nel territorio della Regione Sicilia"; che, da parte dei Centri di Assistenza Agricola EUROCAA S.r.l., FENAPI S.r.l. e AGROFOR S.r.l. sono stati proposti ricorsi innanzi al TAR Sicilia/Palermo per l'annullamento, previa sospensiva, della predetta deliberazione n. 254/2011 e del connesso D.D.G. n. 5029/2011, nella parte in cui viene stabilito che i



CAA operanti in Sicilia, quali ulteriori requisiti, debbono essere presenti con proprie sedi in tutte le province del territorio regionale e assistere almeno 10.000 utenti; che il più volte richiamato D.D.G., per consentire agli interessati una maggiore disponibilità temporale, ha fissato al 28 febbraio 2012 la scadenza per la presentazione dell'attestazione di adeguamento alla nuova normativa intervenuta e della corredata documentazione, e al 30 giugno 2012 per il requisito del numero utenti; che, successivamente, con avviso pubblico prot. n. 11719 del 22 febbraio 2012, i predetti termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2012 e al 30 novembre 2012; che il T.A.R. Sicilia di Palermo, con ordinanze n. 00166/2012 e n.00174/2012, relativamente ai ricorsi proposti rispettivamente da EUROCAA S.r.l. e FENAPI S.r.l., ha accolto le domande cautelari e, per l'effetto, sospeso i provvedimenti impugnati; che l'Avvocatura dello Stato, con note n. 30673 del 7 aprile 2012 e n. 26029 del 24 aprile 2012, nel riconoscere come fondate le motivazioni delle Ordinanze, ha manifestato il proprio avviso in ordine all'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dei provvedimenti impugnati, che non hanno ancora prodotto effetti lesivi tenuto conto delle proroghe disposte;

CONSIDERATO che, nella più volte richiamata nota prot. n. 32931/2012, il Dirigente generale propone il ritiro in autotutela della citata deliberazione n.254/2011 e l'adozione di una nuova deliberazione con la quale vengono recepiti i contenuti del D.M. del 27 marzo 2008 ed approvato il già richiamato documento, elaborato dal Dipartimento, recante "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)";



RITENUTO di esprimere parere favorevole alla ridefinizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle società che richiedono l'abilitazione a CAA e l'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del D.M. 27 marzo 2008, e di approvare, per l'effetto, il documento recante: "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)" allegato alla nota del Dirigente generale degli interventi strutturali per l'agricoltura prot. n. 32931/2012, a sua volta acclusa alla nota assessoriale prot. n. 38828/2012 dell'11 giugno 2012; di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011,

#### DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di esprimere parere favorevole alla ridefinizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle società che richiedono l'abilitazione a CAA e l'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del D.M. 27 marzo 2008, e di approvare, per l'effetto, il documento recante: "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)" allegato alla nota del Dirigente generale degli interventi strutturali per l'agricoltura prot. n.32931/2012, a sua volta acclusa alla nota assessoriale prot. n. 38828/2012 dell'11 giugno 2012; di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011, costituente allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 365 DEL 22/06/12 ALLEGATO A PAG. 1

REPUBBLICA ITALIANA



Codice Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI  
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Palermo 11 GIU. 2012

Risposta a prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Prot. n. 34828/2012

Classificazione	S	3	34	01
-----------------	---	---	----	----

OGGETTO : Nuove disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 15 maggio 1999, n. 165, modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA  
SEGRETERIA GENERALE

20 GIU 2012

SMISTAMENTO  
N. 10624P

Alla Segreteria della Giunta Regionale  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
Palazzo d'Orleans  
PALERMO

Per le determinazioni della Giunta regionale si trasmette in allegato relazione del Dirigente generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura prot. n. 32931 del 01/06/2012, unitamente all'allegato "A".

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA  
Segreteria della Giunta Regionale

20 GIU 2012

Prot. n. 2233



Assessore

*[Handwritten signature]*

Il Dirigente generale  
(Rosaria Barresi)

*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO

Dirigente del Servizio III : Vincenzo Cusumano  
Dirigente dell'UOB 34 : Baldassare Gucciardi

20/6/2012 09/573

REPUBBLICA ITALIANA



Codice fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI  
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA  
Servizio III Interventi a supporto delle imprese

Palermo 01 GIU. 2012

Risposta a prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Prot. n. 32831/2012

Classificazione	53	39	01	
-----------------	----	----	----	--

All'Assessore  
Ufficio di Gabinetto  
Sede

OGGETTO : Nuove disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 bis del Decreto Legislativo 15 maggio 1999, n. 165, modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)

## RELAZIONE

I Centri autorizzati di assistenza agricola, in sigla CAA, sono stati introdotti nell'ordinamento dall'art. 3-bis del D.Lgs. 27/05/1999 n. 165, integrato e modificato dal D.Lgs. 15/06/2000 n. 188, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale, oltre a definire la loro forma giuridica e il campo di attività, ha affidato alle Regioni il rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e la vigilanza degli stessi.

Il Dipartimento Regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, cui è affidata la competenza in materia, si è attenuto inizialmente al D.M. 27/03/2001 "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola" e alla Delibera della Giunta Regionale n. 218 del 27/06/2002 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 bis del DLgs 15 maggio 1999, n. 165, modificato dal DLgs 15 giugno 2000, n. 188, in materia di autorizzazione e vigilanza dei centri di autorizzati di assistenza agricola" con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per i CAA operanti nel territorio della Regione Sicilia.

Servizio III Interventi a supporto delle imprese  
Dirigente : Vincenzo Cusumano - Tel: 0917076151  
Dirigente dell'UOB 34 : Baldassare Gucciardi - Tel 0917076241



... SEGRETARIO

La disciplina ministeriale di riferimento è stata successivamente revocata e modificata dal D.M. 27/03/2008 "*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*" che ha rideterminato e ridefinito i requisiti minimi previsti precedentemente e i cui contenuti, con qualche modifica, sono stati sostanzialmente recepiti, in ambito regionale, con l'approvazione della Delibera di Giunta n. 254 del 22/09/2011 "*Nuove disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 15 maggio 1999, n. 165, modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA*".

In attuazione di quanto previsto nella suddetta Delibera, il Dipartimento Regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura ha prediposto e adottato apposite procedure operative con Decreto del Dirigente Generale n. 5029 del 16/11/2011 "*Procedure operative e modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di Centro di assistenza agricola - CAA - nel territorio della Regione Sicilia*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 23/12/2011.

Avverso la predetta Delibera n. 254/2011 e il connesso D.D.G. n. 5029/2011 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia / Palermo da parte dei CAA EUROCAA SRL, FENAPI SRL e AGROFOR SRL che ne hanno chiesto la sospensiva e/o l'annullamento, nella parte in cui essi stabiliscono che i CAA operanti in Sicilia, quali ulteriori requisiti, debbano essere presenti con proprie sedi in tutte le province del territorio regionale e assistere almeno 10.000 utenti.

Si fa presente, al riguardo, che il predetto D.D.G. per consentire agli interessati una maggiore disponibilità temporale, ha fissato al 28/02/2012 la scadenza per la presentazione dell'attestazione di adeguamento alla nuova normativa intervenuta e della corredata documentazione e al 30/06/2012 per il requisito del numero utenti.

Successivamente, con Avviso pubblico prot. n. 11719 del 22/02/2012, i predetti termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 30/06/2012 e al 30/11/2012.

Il T.A.R. Sicilia di Palermo con Ordinanza n. 00166/2012 e n. 00174/2012, relativamente ai ricorsi proposti rispettivamente da EUROCAA SRL e FENAPI SRL, ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, sospeso i provvedimenti impugnati.

L'Avvocatura dello Stato con nota n. 30673 del 07/04/2012 e n. 26029 del 24/04/2012, nel riconoscere come fondate le motivazioni delle Ordinanze, ha manifestato il proprio avviso in ordine all'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dei provvedimenti impugnati che non hanno ancora prodotto effetti lesivi tenuto conto delle proroghe disposte.

Si rappresenta inoltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 287/90, ha inoltrato al Presidente della Regione, con nota n. 0027753 del 29/03/2012, la segnalazione n. 1443 con la quale si auspica la modifica della delibera in oggetto.



Tutto ciò premesso si propone pertanto alla S.V.

1) il ritiro in autotutela della Deliberazione della Giunta regionale n 254 del 22/<sup>09</sup>/2011;

2) l'adozione di una nuova Deliberazione della Giunta regionale con la quale, senza le parti oggetto di ricorso :

- vengono recepiti i contenuti del D.M. del 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) nel territorio della Regione Sicilia;
- viene approvato l'allegato documento recante "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)".

In tal modo, in coerenza con il nuovo D.M. del 27 marzo 2008 ed in analogia di quanto già fatto da altre Regioni, si aggiornerà conseguentemente la regolamentazione nel territorio della Regione Siciliana in tema di procedure per l'abilitazione, la vigilanza e la revoca dei CAA e la definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dettati dalla nuova normativa.

Tanto si rappresenta e si propone alla S.V. , affinché ove condiviso, la presente relazione unitamente all'Allegato "A" vengano trasmessi alla Segreteria della Giunta regionale per la determinazione del Governo regionale.

Il Dirigente Generale  
(Rosaria Barresi)

Il dirigente del Servizio  
(Vincenzo Cusumano)

Il dirigente dell'UO  
(Baldassare Gucciardi)



IL SEGRETARIO



Allegato " A "

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DEI CAA**

1.1 Per Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito denominato CAA) si intende la società che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e dell'articolo 9 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

1.2 I CAA sono istituiti, in forma di società di capitali, dai seguenti soggetti:

- a. Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/99, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni;
- b. Associazioni di produttori e lavoratori, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/99, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
- c. Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA.
- d. Enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Il capitale sociale delle società richiedenti, interamente versato, non può essere inferiore a 51.646 euro a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano un capitale minimo di maggiore importo. Le quote o le azioni del CAA possono essere trasferite solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA.

1.3 Il CAA è abilitato a svolgere:

- a. attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del D.Lgs. n. 165/99, sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale.
- b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con la Regione Sicilia, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/99 e dalla normativa regionale di settore;
- c. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99



IL SEGRETARIO

- 1.4 Il CAA ha la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda e della corretta immissione dei dati nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
- 1.5. Le convenzioni devono recare una clausola risolutiva che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, disponga la risoluzione delle medesime in caso di accertamento della perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento.
- 1.6 Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA.
- 1.7 La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest'ultimo.

## 2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

- 2.1 Le società con sede legale nella regione Sicilia, che intendono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA presentano al Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (d'ora in avanti Dipartimento) apposita istanza indicante gli estremi identificativi della società richiedente e contenente:
  - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
  - b. copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 27 marzo 2008, da cui risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
  - c. relazione tecnica, comprensiva delle indicazioni sulla struttura tecnica, la pianta organica e gli strumenti, attestante idonea capacità operativa, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008;
  - d. elenco degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente, completo dei relativi dati anagrafici;
  - e. delibera di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei dati anagrafici e attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008;
  - f. elenco delle sedi presso le quali si intende prestare assistenza agli utenti e i relativi tempi di funzionamento;
  - g. dati relativi alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi;
  - h. dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dagli amministratori e dai sindaci della società richiedente (e da quelli delle società di servizi di cui ci si intende avvalere), in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.



IL SEGRETARIO

8 del D.M. 27 marzo 2008;

- i. carta dei servizi con le indicazioni delle condizioni soggettive e oggettive dell'attività prestata agli utenti e la possibilità di sporgere reclamo agli organismi pagatori in caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato.

### 3. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO

- 3.1 La Regione Sicilia, tramite il Dipartimento che si potrà avvalere anche dei propri uffici decentrati, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al D.M. 27 marzo 2008 con riguardo anche alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il CAA.
- 3.2 La Regione Sicilia, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta ed entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente e all'organismo pagatore. Analoga procedura è prevista per la richiesta da parte del CAA di apertura di nuove sedi operative o per il trasferimento di una sede esistente e per le richieste attinenti sedi territoriali di CAA aventi sedi legale in altre Regioni o Province autonome e provenienti da queste ultime.
- 3.3 La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Sicilia, tramite provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento che assume anche le opportune forme di pubblicazione.
- 3.4 La Regione Sicilia esercita la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008. A tal fine predispose un piano annuale di controlli a campione sui CAA per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono.
- 3.5 Per i controlli di cui al punto 3.5 la Regione Sicilia si avvale delle altre Regioni e delle Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA oggetto di verifica e trasmette al MIPAAF le relative risultanze.
- 3.6 Al CAA è fatto obbligo di comunicare al Dipartimento
  - a. le convenzioni sottoscritte con gli organismi pagatori o altri soggetti;
  - b. ogni operazione di variazione societaria e ogni fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e funzionamento;
  - c. ogni variazione riguardante le sedi già autorizzate quali l'orario di apertura al pubblico, il responsabile tecnico e i recapiti.

### 4. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

- 4.1 L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA è revocata in caso di:
  - a. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;



IL SEGRETARIO

- b. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
- c. mancata presentazione, con cadenza annuale, del bilancio certificato di cui all'art 7 comma 5 del D.M. 27 marzo 2008;
- d. perdita totale o parziale dei requisiti oggettivi di cui all'art. 7 del D.M. 27 marzo 2008.

4.2 La Regione Sicilia, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso le altre Regioni e le Province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Sicilia revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.

4.3 La Regione Sicilia dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento e agli organismi pagatori competenti.

## 5. LINEE GUIDA E MODULISTICA

5.1 Il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura predispone le procedure operative per l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA nel territorio della Regione Sicilia ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e delle presenti disposizioni.

5.2 Il Dipartimento, predispone altresì la relativa modulistica ed in particolare :

- a. richiesta riconoscimento e abilitazione all'attività di CAA;
- b. richiesta apertura nuova sede operativa;
- c. richiesta variazione di indirizzo sede operativa;
- d. richiesta chiusura sede operativa;
- e. verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei CAA.

*Man*



IL SEGRETARIO

